



Dott. Mario Enrico ROSSI
NOTAIO

Via F. Romani n. 8 - 10131 Torino (TO)
Tel 011.8196360 - Fax 011.8196790
e-mail: mario.rossi@notariato.it

Repertorio numero 42.168/9.516

COSTITUZIONE DI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A
RESPONSABILITÀ LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di luglio in Torino, nel mio studio in Via Felice Romani n. 8.

Innanzi a me Dottor MARIO ENRICO ROSSI, notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, sono presenti i signori:

RIGON Simone, nato a Torino il 5 ottobre 1976, quivi residente in Via Bobbio n. 14 scala A, codice fiscale: RGN SMN 76R05 L219J;

LOSAPIO Aurora, nata a Torino il 23 dicembre 1968, quivi residente in Via Bobbio n. 14 scala A, codice fiscale: LSP RRA 68T63 L219I.

Detti comparenti - cittadini italiani della cui personale identità io Notaio sono certo - mi chiedono di ricevere il presente atto con il quale fra i signori RIGON Simone e LOSAPIO Aurora viene costituita una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata denominata "**GECO MOVE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA S.R.L.**" siglabile "**GECO MOVE S.S.D.R.L.**", con sede in Comune di LEINI'.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile i soci danno mandato a me Notaio per indicare nella domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese del presente atto costitutivo il seguente indirizzo della sede legale della società: Via Matteotti n. 54.

La società è senza fine di lucro e ha per oggetto la promozione, l'organizzazione, lo sviluppo, l'esercizio e la gestione di attività sportive dilettantistiche ed in particolare la didattica e la formazione nel campo delle attività motorie/sportive, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dell'uomo. A tal fine può istituire corsi interni di formazione, di addestramento e di didattica in genere per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva, partecipare a gare, tornei e campionati, indire ed organizzare manifestazioni sportive in genere e realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dell'attività sportiva dilettantistica.

La società, in relazione alle attività sportive svolte, procederà alla propria affiliazione alle relative federazioni nazionali ed internazionali e/o agli enti di promozione sportiva, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI ed a tutte le disposizioni statutarie delle federazioni e/o enti di promozione di appartenenza e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che i relativi organi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le

REGISTRATO

presso l'Agenzia delle Entrate
Ufficio di Torino III

il 15/07/2014

al n° 8489

serie 1T

con €. 356,00

autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Per il miglior perseguimento delle proprie finalità, la Società potrà gestire direttamente o dare in gerenza attività di somministrazione di alimenti e bevande o altre attività commerciali connesse ed accessorie alla gestione diretta degli impianti sportivi, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, quali ad esempio l'acquisto di terreni e fabbricati da destinare alla pratica sportiva e la stipulazione di mutui per l'acquisto, realizzazione, completamento, ristrutturazione ed arredamento di immobili con la predetta destinazione o di attrezzature sportive, aventi la stessa finalità.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Società potrà:

- promuovere e sostenere attività didattiche, scientifiche e di ricerca delle scienze motorie in collaborazione con università ed istituzioni sia pubbliche che private;
- Organizzare e gestire, direttamente od indirettamente, conferenze, convegni, meeting, dibattiti aventi come tema l'attività sportiva dilettantistica e quella motoria in genere;
- svolgere ogni attività nel campo pubblicitario e promozionale dello sport dilettantistico e delle attività motorie in genere;
- gestire per conto proprio o di terzi, sia in Italia sia all'estero, impianti sportivi, organizzare corsi relativi alla preparazione all'attività sportiva ed allestire manifestazioni sportive;
- realizzare la stampa, la pubblicazione, la distribuzione, l'edizione e la diffusione sia in proprio che per conto terzi di Dvd, libri, riviste, video, giornali, newsletter e periodici in genere aventi per oggetto l'attività sportiva e lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa alle precedenti;
- utilizzare siti Internet o strumenti multimediali affini per favorire l'apprendimento e la diffusione delle attività svolte;
- mettere a disposizione dei propri partecipanti attrezzature e strutture necessarie per la partecipazione alle gare e manifestazioni.

La società, per effetto dell'affiliazione alle relative Federazioni e/o enti di promozione sportiva, riconosce i tesserati che fanno parte delle Federazioni e/o enti di promozione sportiva a cui è affiliata.

La Società si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di tutela sanitaria nonché a collaborare nella prevenzione e repressione dell'uso di sostanze dopanti, adeguandosi ed

accettando la regolamentazione in materia disposta dalle Federazioni e degli Enti a cui è affiliata, secondo le norme vigenti e le disposizioni emanate dai competenti organi federali, mantenendo la sua conformità alle norme e alle direttive emanate dal C.O.N.I.

Per il conseguimento dello scopo sociale la società potrà altresì assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, costituite o costituende, che abbiano oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico, nonché assumere mutui passivi di ogni genere, rilasciare fidejussioni e concedere ipoteche ed altre garanzie reali e personali.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, intendendosi comunque esclusa qualsiasi attività per la quale è richiesta l'adozione di un tipo sociale diverso da quello di società a responsabilità limitata, ovvero è prescritto un ammontare minimo di capitale nominale superiore a quello dalla stessa detenuto ed escluse altresì le attività riservate ai professionisti iscritti negli albi e/o ordini professionali e le altre attività vietate dalle vigenti e future disposizioni di legge o in contrasto diretto con le finalità statutarie delle Federazioni di appartenenza.

La Società, per il conseguimento del proprio oggetto, si avvarrà di tutte le agevolazioni fiscali e tributarie previste a favore delle Società sportive dilettantistiche dalle normative di legge vigenti.

Il capitale sociale determinato in euro 10.000,00 (diecimila), suddiviso in quote ai sensi di legge, viene così sottoscritto dai soci:

. RIGON Simone	euro 7.500,00 pari al 75%
. LOSAPIO Aurora	euro 2.500,00 pari al 25%

e viene versato come segue:

- dal signor RIGON Simone, per i venticinque centesimi della sua quota pari ad euro 1.875,00 (milleottocentosettantacinque), a mezzo assegno circolare non trasferibile n. 7.318.925.212-01 emesso in data odierna dalla UniCredit S.p.A. all'ordine GECO MOVE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA S.R.L.;

- dalla signora LOSAPIO Aurora, per i venticinque centesimi della sua quota pari ad euro 625,00 (seicentoventicinque), a mezzo assegno circolare non trasferibile n. 7.318.925.213-02 emesso in data odierna dalla UniCredit S.p.A. all'ordine GECO MOVE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA S.R.L..

Tali assegni, dopo essere stati esibiti a me Notaio, vengono presi in consegna dalla signora LOSAPIO Aurora, sopra generalizzata, per farne versamento nelle casse sociali, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, come meglio infra precisato.

I residui settantacinque centesimi verranno versati dai soci su richiesta dell'Organo Amministrativo in relazione alle necessità finanziarie della società.

Le norme relative al funzionamento della costituita società sono contenute nei seguenti 15 (quindici) articoli:

STATUTO SOCIALE

"GECO MOVE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA S.R.L."

Titolo I

Costituzione della società

Art. 1 - Denominazione

La società è denominata: **"GECO MOVE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA S.R.L. "** siglabile **"GECO MOVE S.S.D.R.L."**

Art. 2 - Sede sociale

La società ha sede legale nel Comune di Leinì.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica dell'atto costitutivo.

Nelle forme di legge potrà deliberare l'istituzione in luoghi diversi, anche all'estero, di sedi secondarie ed altre unità locali.

Art. 3 - Oggetto sociale

La società è senza fine di lucro e ha per oggetto la promozione, l'organizzazione, lo sviluppo, l'esercizio e la gestione di attività sportive dilettantistiche ed in particolare la didattica e la formazione nel campo delle attività motorie/sportive, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dell'uomo. A tal fine può istituire corsi interni di formazione, di addestramento e di didattica in genere per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva, partecipare a gare, tornei e campionati, indire ed organizzare manifestazioni sportive in genere e realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dell'attività sportiva dilettantistica.

La società, in relazione alle attività sportive svolte, procederà alla propria affiliazione alle relative federazioni nazionali ed internazionali e/o agli enti di promozione sportiva, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI ed a tutte le disposizioni statutarie delle federazioni e/o enti di promozione di appartenenza e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che i relativi organi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Per il miglior perseguimento delle proprie finalità, la Società potrà gestire direttamente o dare in gerenza attività di somministrazione di alimenti e bevande o altre attività commerciali connesse ed accessorie alla gestione diretta degli impianti sportivi, compiere tutti gli atti e concludere

tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, quali ad esempio l'acquisto di terreni e fabbricati da destinare alla pratica sportiva e la stipulazione di mutui per l'acquisto, realizzazione, completamento, ristrutturazione ed arredamento di immobili con la predetta destinazione o di attrezzature sportive, aventi la stessa finalità.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Società potrà:

- promuovere e sostenere attività didattiche, scientifiche e di ricerca delle scienze motorie in collaborazione con università ed istituzioni sia pubbliche che private;
- Organizzare e gestire, direttamente od indirettamente, conferenze, convegni, meeting, dibattiti aventi come tema l'attività sportiva dilettantistica e quella motoria in genere;
- svolgere ogni attività nel campo pubblicitario e promozionale dello sport dilettantistico e delle attività motorie in genere;
- gestire per conto proprio o di terzi, sia in Italia sia all'estero, impianti sportivi, organizzare corsi relativi alla preparazione all'attività sportiva ed allestire manifestazioni sportive;
- realizzare la stampa, la pubblicazione, la distribuzione, l'edizione e la diffusione sia in proprio che per conto terzi di Dvd, libri, riviste, video, giornali, newsletter e periodici in genere aventi per oggetto l'attività sportiva e lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa alle precedenti;
- utilizzare siti Internet o strumenti multimediali affini per favorire l'apprendimento e la diffusione delle attività svolte;
- mettere a disposizione dei propri partecipanti attrezzature e strutture necessarie per la partecipazione alle gare e manifestazioni.

La società, per effetto dell'affiliazione alle relative Federazioni e/o enti di promozione sportiva, riconosce i tesserati che fanno parte delle Federazioni e/o enti di promozione sportiva a cui è affiliata.

La Società si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di tutela sanitaria nonché a collaborare nella prevenzione e repressione dell'uso di sostanze dopanti, adeguandosi ed accettando la regolamentazione in materia disposta dalle Federazioni e degli Enti a cui è affiliata, secondo le norme vigenti e le disposizioni emanate dai competenti organi federali, mantenendo la sua conformità alle norme e alle direttive emanate dal C.O.N.I.

Per il conseguimento dello scopo sociale la società potrà altresì assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, costituite o costituende, che abbiano

oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico, nonché assumere mutui passivi di ogni genere, rilasciare fideiussioni e concedere ipoteche ed altre garanzie reali e personali.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, intendendosi comunque esclusa qualsiasi attività per la quale è richiesta l'adozione di un tipo sociale diverso da quello di società a responsabilità limitata, ovvero è prescritto un ammontare minimo di capitale nominale superiore a quello dalla stessa detenuto ed escluse altresì le attività riservate ai professionisti iscritti negli albi e/o ordini professionali e le altre attività vietate dalle vigenti e future disposizioni di legge o in contrasto diretto con le finalità statutarie delle Federazioni di appartenenza.

La Società, per il conseguimento del proprio oggetto, si avvarrà di tutte le agevolazioni fiscali e tributarie previste a favore delle Società sportive dilettantistiche dalle normative di legge vigenti.

Art. 4 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata a seguito di deliberazione dell'Assemblea dei Soci con le maggioranze richieste per la modifica dello statuto.

Titolo II

Capitale sociale, partecipazioni, finanziamenti e recesso dei soci

Art. 5

5.1. Capitale Sociale

Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila), diviso in quote ai sensi di legge.

Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, di crediti o di beni in natura, nel rispetto delle norme di legge.

Al di fuori dei casi previsti dal precedente comma, il capitale può essere altresì aumentato mediante il conferimento di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

5.2. Trasferimento delle quote

Le quote sociali non sono trasferibili per atto tra vivi:

Il trasferimento delle quote per successione a causa di morte è subordinato al gradimento dei soci superstiti, che dovrà essere espresso all'unanimità.

Al fine di consentire l'espressione del suddetto gradimento, entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuto decesso coloro che

hanno diritto a subentrare nella quota del socio defunto dovranno darne comunicazione alla società, tramite lettera raccomandata A.R.

L'organo amministrativo entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra dovrà informarne i soci superstiti, i quali dovranno pronunciarsi in merito al gradimento entro i successivi 30 (trenta) giorni, dandone notizia all'organo amministrativo.

L'organo amministrativo avutane notizia, ai sensi del comma precedente, entro i successivi 15 (quindici) giorni dovrà informare gli eredi e/o legatari del socio defunto circa l'avvenuta concessione del gradimento o il diniego del medesimo.

Qualora il gradimento sia negato, gli eredi e/o legatari del socio defunto avranno diritto esclusivamente al rimborso del valore nominale della partecipazione del socio defunto, fino alla concorrenza dell'importo effettivamente versato.

E' fatto salvo, in ogni caso il disposto dell'art. 2469, ultimo comma c.c.

Art. 6 - Finanziamento dei Soci

I Soci possono eseguire finanziamenti, con obbligo di rimborso da parte della società, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, con particolare riferimento a quelli che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art. 7 - Recesso dei Soci

Hanno diritto di recedere i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti :

- a) il cambiamento dell'oggetto della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della società all'estero;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modifica dei diritti attribuiti ai Soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma c.c.;
- h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta altresì in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il Socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione, nel libro delle decisioni dei soci, della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le

comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

I soci receduti hanno diritto esclusivamente al rimborso del valore nominale della propria partecipazione, fino alla concorrenza dell'importo effettivamente versato.

Titolo III

Decisione dei Soci, Assemblea

Art. 8

8.1 Decisione dei soci: competenze

I Soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge o dal presente statuto, nonché, sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

8.2 Forma delle decisioni

Nei casi in cui sia imposto dalla legge e comunque quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare.

In tutte le altre ipotesi le decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

8.3 Decisione assunta mediante consenso espresso per iscritto

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei Soci espresso per iscritto, l'Organo Amministrativo predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette all'organo di controllo, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni dell'organo di controllo, lo trasmette a tutti i Soci. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il relativo documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dai Soci che trasmettono il documento alla società sottoscritto entro il termine indicato nella richiesta medesima.

Il momento in cui si considera assunta la decisione dei Soci coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso del socio occorrente per il raggiungimento del quorum deliberativo per l'assunzione della decisione.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la

decisione così assunta deve essere comunicata, entro quindici (15) giorni dalla data di adozione della decisione, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, a tutti i Soci, ai componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominato, ai componenti dell'organo di controllo, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni dei soci unitamente a:

- a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi adottata;
- b) l'indicazione delle generalità degli aventi diritto al voto e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) le osservazioni dell'organo di controllo, se nominato;
- d) le generalità dei Soci che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei Soci vanno conservati unitamente al libro delle decisioni dei soci.

8.4 Convocazione dell'Assemblea

Ove si adotti il metodo della deliberazione assembleare, l'Assemblea dei Soci è convocata, nei sensi e nei termini di legge, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da uno degli Amministratori Delegati (e, in caso di impedimento di questi, da un consigliere), presso la sede sociale o altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea con lettera raccomandata spedita ai Soci, agli amministratori e ai componenti dell'organo di controllo, se nominati, almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza. La lettera deve recare il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione dell'Assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso comunicato con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima dell'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione può già essere fissato il giorno per una seconda convocazione, che varrà nel caso di mancata costituzione dell'Assemblea in prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i componenti dell'organo di controllo, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

8.5 Rappresentanza

Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea secondo quanto previsto dal presente statuto.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita anche a non soci e la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede sociale. La rappresentanza non può comunque essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La delega non può essere rilasciata in bianco e il rappresentante può farsi sostituire dal soggetto indicato nella delega.

8.6 Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, dal suo Presidente o, in caso di sua assenza, da chi ne fa le veci ovvero da altra persona all'uopo designata dal Consiglio o, in mancanza, eletta dall'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.

Una volta constatata dal Presidente, la regolare costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata dall'astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.

L'Assemblea nomina un Segretario che può anche non essere Socio.

Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, questo designa un notaio che redige il verbale dell'Assemblea; in tali casi non occorre la nomina di un Segretario.

In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

8.7 Assemblea tenuta con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione

L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei Soci. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di

verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

8.8 Quorum costitutivi

Nei casi in cui le deliberazioni vengano assunte in forma assembleare, l'Assemblea risulta regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

I quorum costitutivi richiesti per la prima convocazione valgono anche per l'eventuale seconda convocazione.

8.9 Quorum deliberativi

Sia quando si adotti il metodo assembleare sia quando si adotti il metodo del consenso espresso per iscritto, le decisioni si intendono approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Nel caso di delibera assunta con metodo assembleare, i quorum deliberativi richiesti per la prima convocazione valgono anche per l'eventuale seconda convocazione.

Titolo IV

Amministrazione

Art. 9

9.1 Struttura dell'Organo Amministrativo

La società è amministrata da un Amministratore Unico, socio o non socio, ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di sette membri, soci o non soci, il cui numero viene stabilito con decisione dei Soci.

All'atto della nomina viene altresì stabilita la durata in carica degli amministratori, la quale può anche essere indeterminata.

Gli amministratori sono rieleggibili.

In caso di durata in carica a tempo determinato, la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

Gli amministratori possono essere revocati con decisione dei soci.

Se vengono a mancare uno o più componenti dell'organo amministrativo gli altri provvedono ad integrare detto organo; gli amministratori così nominati rimangono in carica sino alla prima assemblea dei soci, dovendosi in questa sede provvedere alla loro conferma o sostituzione. Qualora venga meno la metà, in caso di numero pari, ovvero la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la sostituzione dei mancanti. Gli amministratori rimasti in carica devono nel frattempo compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione - salvo che si tratti di operazioni già deliberate prima della cessazione di cui sopra - sino all'integrazione dell'organo amministrativo.

Gli amministratori nominati dai soci in sostituzione di altri cessati dalla carica ai sensi del comma precedente, vengono a cessare contemporaneamente agli altri amministratori in carica all'atto della loro nomina.

Gli amministratori che sono colpiti da provvedimenti disciplinari da parte degli organi federali non potranno esercitare la loro funzione per tutto il periodo di inibizione, fermo restando che, qualora risultino inibiti l'amministratore unico o, nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la maggioranza dei suoi componenti, lo stesso amministratore unico o l'intero Consiglio si intenderanno automaticamente decaduti dalla carica e si dovrà provvedere tempestivamente alla nomina del nuovo organo amministrativo.

Agli amministratori spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dei compiti loro affidati.

In ottemperanza al comma 18-bis, art. 90, L. 289/2002 è fatto divieto agli Amministratori di ricoprire la medesima carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina sportiva facente capo ad un ente di promozione sportiva.

9.2 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio, allorquando non vi abbiano provveduto i Soci con propria decisione all'atto della nomina degli amministratori, elegge il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente ed il Presidente Onorario. Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Il Consiglio di Amministrazione deve venire convocato presso la sede sociale od altrove, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente, del Vice Presidente o di un Amministratore Delegato, e ogni volta che uno degli Amministratori o, se esiste l'organo di controllo ne facciano richiesta per iscritto.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che il ricevimento è avvenuto almeno due giorni prima della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che il ricevimento è avvenuto almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i membri del consiglio di Amministrazione e i componenti dell'organo di controllo, se nominati.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dall'amministratore designato dagli intervenuti o, in mancanza di designazione, dall'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

9.3 Decisioni del Consiglio di Amministrazione adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

Qualora lo preveda il Presidente e nessuno degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo si opponga, le singole decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso, il presidente predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette all'organo di controllo, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie eventuali osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni dell'organo di controllo, lo trasmette a tutti gli Amministratori. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dagli amministratori che trasmettono il documento sottoscritto alla società entro dieci giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione degli amministratori coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso, validamente espresso, dell'amministratore, occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dal presente statuto per l'assunzione della decisione; quanto sopra sempre che fino a tale momento nessun amministratore o componente dell'organo di controllo si sia opposto all'adozione della decisione sulla base di consenso

espresso per iscritto, nel qual caso l'iter del consenso espresso per iscritto deve essere interrotto e il Presidente provvede a convocare senza indugio la riunione del Consiglio di Amministrazione. I consensi eventualmente già espressi non vincolano gli amministratori nella espressione del voto nella riunione collegiale.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominati, ai componenti dell'organo di controllo, e trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori unitamente a:

- a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'indicazione delle generalità degli amministratori aventi diritto al voto;
- c) le osservazioni dell'organo di controllo, se nominato;
- d) le generalità degli amministratori che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati unitamente al libro delle decisioni degli amministratori.

9.4 Adunanze mediante mezzi di telecomunicazione

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario dell'adunanza.

9.5 Poteri di amministrazione

L'Amministratore Unico ovvero, nel caso di sua nomina, il Consiglio di Amministrazione, sono investiti di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione - ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe e cancellazioni di ipoteche e privilegi, sia totali che parziali, nonché di fare e cancellare trascrizioni ed annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti ai quali dette iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti si riferiscono - escluso soltanto quanto la legge riserva all'esclusiva competenza dei Soci.

All'Organo Amministrativo spetta la competenza in ordine alla deliberazione della fusione per incorporazione delle società delle quali la società possiede almeno il novanta per cento del capitale, nonché in ordine alla deliberazione della

fusione per incorporazione della società nella società che ne detiene l'intero capitale sociale.

Il Consiglio di amministrazione può delegare, in conformità e nei limiti di quanto previsto dall'art. 2475 c.c., nonché dall'art. 2381 c.c. per le società per azioni, tutti o parte dei propri poteri a un Comitato Esecutivo e/o a uno o più membri, Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega. Al Comitato Esecutivo si applicano le norme fissate nel presente statuto in ordine alle riunioni ed alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

9.6 Rappresentanza della società

La rappresentanza della società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché agli Amministratori delegati, se istituiti, questi ultimi nei limiti dei poteri ad essi delegati.

Titolo V

Organo di controllo

Art. 10 - Organo di controllo

L'organo di controllo è nominato per scelta volontaria dei soci o nei casi in cui è previsto per obbligo di legge.

In tutti i casi in cui è nominato, sia per scelta volontaria che per obbligo di legge, l'organo di controllo sarà composto secondo quanto stabilito con decisione dei soci in sede di nomina, in conformità alle norme di legge vigenti.

L'organo di controllo, in ogni caso, opererà in conformità e sotto l'osservanza delle norme vigenti in materia, anche per quanto concerne la revisione legale dei conti sulla società.

Titolo VI

Esercizi sociali, Utili e Diritto di Recesso

Art. 11 - Esercizi Sociali

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno; il primo chiuderà al 31 dicembre 2014 (duemilaquattordici).

Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 12 - Destinazione degli utili

Gli utili netti di esercizio, destinato il cinque per cento (5%) di essi alla riserva legale fino a che questa non raggiunga l'importo di legge, devono obbligatoriamente essere reinvestiti per finalità conformi all'oggetto sociale, salvo il loro eventuale accantonamento a riserva; è comunque vietata ogni forma di distribuzione diretta o indiretta degli utili tra i soci.

Titolo VII

Disposizioni Finali

Art. 13 - Liquidazione della società

La liquidazione della società avrà luogo nei casi e secondo

le norme di legge.

L'Assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto:

- a) nomina uno o più liquidatori;
- b) fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione di singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;
- e) delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;
- f) fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.

L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

Il residuo attivo che emergesse dopo il rimborso ai Soci del capitale (da intendersi al suo valore nominale) dovrà essere devoluto ai fini sportivi fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina e deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale.

La modifica ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata all'unanimità dai Soci

rappresentanti l'intero capitale sociale.

Art. 15 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia e, in particolare, alle norme in materia di società e attività sportive dilettantistiche, a quelle emanate dal CONI nonché delle disposizioni emanate dai competenti organi federali, per quanto compatibili.

I

L'amministrazione della società viene affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto di due membri, che durerà in carica fino a revoca o dimissioni, nominati nelle persone dei signori:

- LOSAPIO Aurora, sopra generalizzata, Presidente;
- RIGON Simone, sopra generalizzato, Consigliere.

All'Organo Amministrativo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi soltanto quelli che la legge o lo Statuto sociale riservano in modo tassativo alla decisione dei soci.

II

Sono a carico della società le spese di costituzione il cui importo globale approssimato è di circa euro 1.800,00 (milleottocento).

Richiesto io notaio ho ricevuto quest'atto da me scritto in parte a mano ed in parte dattiloscritto e da me letto ai comparenti che lo confermano e con me si sottoscrivono alle ore dodici e minuti cinquanta.

Occupava di nove fogli trentatre facciate e parte della trentaquattresima.

In originale firmati:

Simone RIGON

Aurora LOSAPIO

Mario Enrico ROSSI, Notaio